DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1981

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda in conformità della direttiva 72/159/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(82/7/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la decisione 81/528/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativa all'importo dell'abbuono del tasso d'interesse, di cui alla direttiva 72/159/CEE sull'ammodernamento delle aziende agricole, applicabile in Irlanda [3], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il 7 ottobre 1981, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo dell'Irlanda ha notificato il programma che prevede un abbuono d'interesse per talune categorie d'agricoltori ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce delle disposizioni notificatele, se la regolamentazione vigente in Irlanda per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE, risponde tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la predetta modificazione del piano relativo all'ammodernamento delle aziende agricole soddisfa alle condizioni della direttiva 72/159/CEE e della decisione 81/598/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Visto il programma che prevede un abbuono d'interesse per talune categorie d'agricoltori, comunicato il 7 ottobre 1981, le disposizioni vigenti in Irlanda ai fini dell'applicazione della direttiva 72/159/CEE rispondono ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva succitata.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.
[3] GU n. L 220 del 6. 8. 1981, pag. 27.